	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 155	Data 11/12/2015
OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" INTEGRAZIONE ADOTTATA IN BASE AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N°X/3947 DEL 31/07/2015 E CONTESTUALE CORREZIONE DI ALCUNI ERRORI.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di dicembre alle ore 09:45 presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BELTRAMI GIAN PIETRO	Presidente	Presente
2	DUSE LUIGI ENZO EMILIO	Vice Presidente	Presente
3	BASSI BEATRICE	Consigliere	Presente
4	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
5	GIBELLI MADDALENA GIOIA	Consigliere	Assente giustificato

Presiede il Sig. BELTRAMI GIAN PIETRO, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio Peja

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni Sagaria

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" INTEGRAZIONE ADOTTATA IN BASE AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N°X/3947 DEL 31/07/2015 E CONTESTUALE CORREZIONE DI ALCUNI ERRORI.

Deliberazione C.d.G. n. 155 del 11/12/2015.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Richiamate le proprie deliberazioni n°119 del 15.12.2010 con la quale si approvava il "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino" ai sensi della L.R.n.31 del 05/12/2008 e della legge n°352 del 23/08/1993 e n°7 del 04/03/2011 con la quale si approvava la "Correzione di errori materiali del "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino";

Richiamata la legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" così come modificata dalla legge regionale della lombardia 25 maggio 2015, n.16 "Modifiche al titolo VIII, Capo 1 della l.r.31/2008" ed in particolare gli artt.97,104 e 111 che disciplinano la raccolta funghi;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n°X/3947 della seduta del 31/07/2015 avente ad oggetto: "Approvazione dei "provvedimenti attuativi previsti dagli artt.97,104 e 111 della L.R.5 dicembre 2008, n°31 in materia di raccolta funghi – (a seguito di parere della commissione consiliare)";

Dato atto che il comma 4 dell'art.97 della L.R.n°31 del 5/12/2008, attribuisce agli Enti gestori dei parchi il cui territorio non sia ricompreso nei confini di una Comunità Montana, la facoltà di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo finalizzato alla tutela e conservazione della biodiversità e di un elevato grado di naturalità;

Atteso che le eventuali risorse derivanti dai contributi per la raccolta funghi debbano essere destinate dai Comuni e dagli Enti gestori dei parchi alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) Interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) Attività di informazioni concernenti aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) Interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) Ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) Prevenzione degli incendi boschivi;
- f) Espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) Espletamento di funzioni amministrative;

Atteso che:

- ✓ Il comma 4 dell'art.97 della medesima legge regionale stabilisce che negli Enti di

Parco regionale aventi diritto, l'eventuale pagamento sia effettuato dal singolo richiedente direttamente al Parco nei termini previsti dal provvedimento approvato con la D.g.r.n°X/3947 del 31/07/2015;

- ✓ Gli enti gestori dei parchi possono determinare il pagamento di un contributo per la raccolta funghi per un ammontare così specificato:

Validità	Importo contributo
Annuale	€ 30,00=

Il pagamento sarà effettuato a carico del singolo titolare di permesso raccolta funghi epigei del Parco Lombardo della Valle del Ticino non residente in uno dei comuni facenti parte della comunità del Parco a favore del Parco. Il versamento avviene tramite: Bollettino postale n°90082314 intestato a Parco Lombardo della Valle del Ticino.

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

L.r.31/2008 art.97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei	
Valido dal _____	al _____
Ente gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	
Cognome _____	Nome _____
CF: _____	

- ✓ Il Parco Lombardo della Valle del Ticino registra in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento e l'importo introitato;
- ✓ Il Parco Lombardo della Valle del Ticino entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia DG Agricoltura sul numero complessivo dei titoli rilasciati e l'importo complessivo introitato per l'anno precedente;

Letta la bozza della nuova versione del "Regolamento per la raccolta funghi epigei nel Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino" integrata con tutto quanto sopra detto e citato tramite l'aggiunta del comma 7 all'articolo 4 e corretta per meri errori materiali (evidenziati in giallo), allegata alla presente quale parte integrante (allegato 1) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

1. Di approvare la bozza della nuova versione del "Regolamento per la raccolta funghi epigei nel Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino" integrata con tutto quanto sopra detto e citato tramite l'aggiunta del comma 7 all'articolo 4 e corretta per meri errori materiali (evidenziati in giallo), allegata alla presente quale parte integrante (allegato 1);
2. Di inviare all'ordine del giorno della prossima assemblea della Comunità del Parco, la bozza della nuova versione del "Regolamento per la raccolta funghi epigei nel Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino" integrata con il comma 7 all'articolo 4 e corretta per meri errori materiali (evidenziati in giallo) allegata alla presente quale parte integrante (allegato 1) per la sua definitiva approvazione e adozione.



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta Consiglio di Gestione N.530 del 12/10/2015

Deliberazione Consiglio di Gestione N° 155 del 11/12/2015


Oggetto:

"REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" INTEGRAZIONE ADOTTATA IN BASE AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N°X/3947 DEL 31/07/2015 E CONTESTUALE CORREZIONE DI ALCUNI ERRORI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Visto del responsabile del procedimento



Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	12/10/2015	CLAUDIO PEJA	

Note:

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (ai sensi della L.R. n°31 del 05/12/2008 e della legge n°352 del 23/08/1993 e della D.g.r.31 luglio 2015 – n.X/3947 “Approvazione dei “Provvedimenti attuativi previsti dagli artt.97, 104 e 111 della l.r. 5 dicembre 2008, n°31 in materia di raccolta funghi”).

Art.1 – OGGETTO DELLA NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento costituisce strumento attuativo ai sensi delle N.T.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvate con D.G.R.02/08/2011 n.7/5983 (Parco Regionale) e con Deliberazione del C.R. 26 novembre 2003 n.VII 919 (Parco Naturale);
2. Il presente regolamento viene emanato in applicazione di quanto previsto dal titolo VIII° - capo I° della L.R.n°31 del 05/12/2008, ai sensi dell'art.20 della L.R.n°86/83 e ai sensi del capo I della L.R.16 luglio 2007 n°16 e della L.352/93 e della D.g.r. 31 luglio 2015 – n.X/3947 Approvazione dei “Provvedimenti attuativi previsti dagli artt.97,104 e 111 della l.r.5 dicembre 2008, n°31 in materia di raccolta funghi”;
3. L'autorità competente all'applicazione del presente regolamento è il Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino o suo delegato;
4. Il Direttore del Parco Ticino o suo delegato, sentito il parere dei Settori del Parco o avvalendosi di specifici esperti in materia ed in ragione della necessità di tutelare specifici ecosistemi, particolari specie botaniche e faunistiche, nonché a causa di eventi di natura calamitosa, può limitare o vietare la raccolta dei funghi:
 - a) In altri periodi dell'anno oltre a quelli previsti nei successivi articoli;
 - b) In aree facenti parte del territorio del Parco Ticino, oltre a quelle in cui è già vietato;
 - c) Di determinate specie fungine;
5. L'Autorità competente al rilascio del “Permesso di raccolta funghi epigei nel Parco Lombardo della Valle del Ticino”, di seguito indicato come “Permesso di raccolta funghi” è il Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino oppure su delega dello stesso, i Sindaci dei comuni facenti parte della comunità del Parco limitatamente al rilascio del permesso raccolta funghi ai cittadini residenti nel proprio comune.

Art.2 – RICHIAMO AD ALTRE NORMATIVE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme ed i divieti di cui alla L.R.31/08 nonché quelli previsti dalla L.352/93 e dalla D.g.r. 31 luglio 2015 – n.X/3947 Approvazione dei “Provvedimenti attuativi previsti dagli artt.97,104 e 111 della l.r.5 dicembre 2008, n°31 in materia di raccolta funghi” e succ.mod.

Art.3 – MODALITA' E DIVIETI DI RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

1. Nel Parco Ticino la raccolta dei funghi è consentita secondo le modalità qui di seguito indicate:
 - a) La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
 - b) La raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
 - c) Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o nel caso di Armillaria Mellea da un unico cespo. In ogni caso non potrà essere raccolto più di un chilogrammo di funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (edulis, pinicola, aereus, reticulatus) e di Amanita caesarea;

- d) La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria Mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
 - e) E' vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e del terriccio in genere;
 - f) E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini;
 - g) E' vietata la raccolta di funghi decomposti;
 - h) E' vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita caesarea*;
 - i) Per il trasporto dei funghi è vietato l'uso di contenitori che non siano areati e comunque inidonei a favorire la dispersione delle spore fungine;
 - j) Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta anche senza il "permesso di raccolta funghi" purché accompagnati da persona abilitata. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta personale consentito all'accompagnatore.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, la raccolta di funghi epigei è in ogni caso vietata:
- a) In tutte le Zone naturalistiche Integrali (zone A);
 - b) Nelle seguenti aree della zona di protezione speciale (ZPS):
 - 1. Garzaia della Cascina Portalupa a Vigevano (PV);
 - 2. Garzaia di Bosco Mezzano a Bereguardo (PV);
 - 3. Garzaia di San Massimo a Gropello Cairoli (PV);
 - c) Nella zona naturalistica Orientata "La Fagianana";
 - d) Nelle aree percorse da incendi, prima che siano trascorsi 10 anni dall'avvento dell'incendio stesso;
 - e) Nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante;
 - f) Nei terreni di stretta pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi fatto salvo che ai proprietari o affittuari;
 - g) Ai minori di anni quattordici se non accompagnati da persone provviste del "Permesso di raccolta funghi";
 - h) Nei mesi di marzo, aprile e maggio nelle zone di Parco Naturale al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica.

Art.4 – PERMESSO DI RACCOLTA FUNGHI

1. La raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco è subordinata al possesso del permesso di raccolta funghi che ha carattere personale, non è cedibile e ha validità sull'intero territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il permesso è revocato nei casi di cui all'art.110 comma 3 e 4 della L.R. 31/2008;
2. Il permesso di raccolta funghi ha validità temporale illimitata ed è rilasciato, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, a partire dal quattordicesimo anno di età a coloro che abbiano frequentato la partecipazione obbligatoria ad un corso di preparazione micologica di cui al successivo articolo 5;
3. Il permesso di raccolta funghi è rilasciato senza obbligo di partecipazione al corso di preparazione micologica a coloro che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età e ai titolari di analogo permesso di raccolta funghi rilasciato da altro ente a condizione che il rilascio sia avvenuto a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso di preparazione micologica;
4. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nel rispetto della vigente normativa, è gratuita per i residenti nei comuni della comunità del Parco e per i proprietari di fondi insistenti all'interno dei confini dell'area protetta. Il

“Permesso di raccolta funghi” viene rilasciato previo versamento di €20,00= per spese di istruttoria e pratiche d’ufficio da effettuarsi sul C.C. postale n°90082314 intestato al Parco Lombardo della Valle del Ticino;

5. I proprietari di fondi non residenti in uno dei comuni della comunità del Parco, devono poter comprovare il diritto di proprietà esibendo un atto notarile oppure una autocertificazione conforme alla normativa vigente;
6. Per i non residenti in uno dei comuni della comunità del Parco altresì non proprietari di fondi insistenti entro i confini dell’area protetta, la raccolta dei funghi è subordinata, oltre al possesso del permesso di raccolta funghi, al pagamento di un contributo annuale di €30,00= come indicato al successivo comma 7 del presente articolo. Il versamento del contributo è da effettuarsi sul C.C.postale n°90082314 intestato al Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il pagamento di quanto sopra detto ha validità di mesi dodici a decorrere da quello in cui è stato eseguito e non è prescritto per i periodi in cui il titolare di permesso non esercita la raccolta dei funghi;
7. Il comma 4 dell’art.97 della legge regionale n°31 del 5/12/2008 stabilisce che gli Enti Parco regionali possano vincolare la raccolta funghi al pagamento di un contributo che dovrà essere effettuato dal singolo titolare di permesso raccolta funghi epigei direttamente al Parco nei termini previsti dal provvedimento approvato con la D.g.r.n°X/3947 del 31/07/2015;

Per quanto previsto al precedente comma 6 art.4 del presente regolamento, il pagamento del contributo annuale a carico dei titolari di permesso raccolta funghi epigei non residenti in uno dei comuni della comunità del Parco e che non siano proprietari di fondi, dovrà essere effettuato tramite un versamento sul C.C. postale n°90082314 intestato a: Parco Lombardo della Valle del Ticino. I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

L.r.31/2008 art.97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei Valido dal _____ al _____ Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino Cognome _____ Nome _____ CF: _____

- ✓ Il Parco Lombardo della Valle del Ticino dovrà registrare in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento e l’importo introitato;
- ✓ Il Parco Lombardo della Valle del Ticino entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia D.G. Agricoltura sul numero complessivo dei titoli rilasciati e l’importo complessivo introitato per l’anno precedente;
8. A richiesta del personale di vigilanza, i raccoglitori di funghi debbono poter esibire, il permesso di raccolta funghi, la ricevuta di versamento del contributo annuale se dovuto e l’atto che dimostra il diritto di esonero dal pagamento del contributo in caso di proprietà di fondi insistenti all’interno dei confini del Parco nonché, un documento di riconoscimento della identità personale in corso di validità. In caso di mancanza del documento di riconoscimento di identità, il tesserino di permesso raccolta è ritirato provvisoriamente dal personale di vigilanza. Il titolare è obbligato a recarsi presso la sede del Parco entro 5 giorni con regolare documento di riconoscimento per il ritiro del permesso;
9. I titolari di permesso raccolta funghi rilasciato da altro ente a seguito della frequentazione obbligatoria ad un corso di preparazione micologica, possono richiedere al Parco il rilascio del “Permesso raccolta funghi epigei”;
10. In qualsiasi momento l’amministrazione del Parco ha facoltà di sospendere il rilascio di nuovi permessi per preservare il territorio da un eccessivo impatto ambientale derivante dalla raccolta funghi;

11. Il permesso raccolta funghi epigei del Parco Lombardo della Valle del Ticino è rilasciato dal Direttore del Parco o suo delegato. I sindaci dei comuni facenti parte della comunità del Parco possono fare richiesta al Parco di delega di rilascio dei permessi raccolta funghi limitatamente ai cittadini residenti nei propri comuni che abbiano frequentato un corso di preparazione micologica organizzato in base alle disposizioni di cui al successivo art.5 del presente regolamento ed abbiano assicurato la presenza al numero di lezioni prescritte (vedi allegato B del presente regolamento);
12. E' facoltà del Direttore rilasciare il "Permesso di raccolta funghi" a persone che per preparazione e formazione professionale (tecnici delle ASL, specialisti, ricercatori universitari e di centri di ricerca, specialisti di associazioni micologiche o naturalistiche, etc.) abbiano seguito corsi di analogo valore tecnico educativo (comprovati da apposito attestato) e ne facciano richiesta di rilascio.

Art.5 – CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA

1. I "Corsi di preparazione micologica" possono essere organizzati, oltre che dal Parco del Ticino, anche dagli enti locali, dalle Associazioni micologiche, naturalistiche, da agenzie private previo rilascio di autorizzazione del Parco;
2. Il programma ed i nominativi del Presidente responsabile del corso di preparazione micologica e dei relatori, devono essere approvati dal Direttore del Parco con proprio atto. Il "Corso di preparazione micologica" è composto da un numero minimo di quattro lezioni riguardanti gli argomenti approvati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino (vedi allegati A e B del presente regolamento);
3. Il numero massimo di iscritti ad ogni corso di preparazione micologica è stabilito anche in base alla capienza dell'aula che l'ente organizzatore potrà mettere a disposizione per lo svolgimento del corso;
4. L'iscrizione è libera a tutti i cittadini di età superiore a quattordici anni. E' comunque ammessa la partecipazione di auditori di età inferiore a cui non sarà rilasciato il "Permesso di raccolta funghi" fino al compimento dell'età minima prescritta;
5. Le procedure e modalità organizzative di svolgimento dei corsi di preparazione micologica sono riportate nell'allegato B del presente regolamento);
6. E' facoltà dell'ente organizzatore stabilire una quota di iscrizione quantificabile dall'ente stesso a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione del corso di preparazione micologica. Tale contributo sarà introitato dall'ente organizzatore con le modalità ritenute idonee. L'organizzazione dei corsi dovrà essere coordinata e concordata con l'amministrazione del Parco del Ticino.

Art.6 – ATTIVITA' DI RICERCA E RACCOLTA SCIENTIFICA

1. Le ricerche che comportino prelievo di materiale micologico sono condotte nel rispetto del presente regolamento;
2. Il ricercatore che intende svolgere attività di raccolta funghi per motivi scientifici, di studio e ricerca in occasione di mostre, di seminari e per corsi propedeutici, è tenuto a farne richiesta al Direttore del Parco precisando in apposito documento: Scopi, dettagliata descrizione dell'attività di campagna, indicazione quantitativa del materiale che si intende prelevare in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, calendario di massima dei periodi di raccolta, elenco e qualifica delle persone coinvolte nella campagna di ricerca, nominativo del responsabile;
3. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco che ha facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore non si attenga alle prescrizioni o violi le norme in vigore nel Parco;

4. A ricerca compiuta, i risultati delle indagini devono essere trasmessi al Parco. In caso di pubblicazione degli stessi il Parco potrà usufruirne a scopo didattico con l'obbligo di citare gli autori.

Art.7 – INFORMAZIONE

1. Il Parco Ticino promuove l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative didattiche, culturali e di prevenzione inerenti la raccolta funghi avvalendosi delle collaborazioni di associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale, regionale o locale.

Art.8 – VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste dalle vigenti norme in materia, è esercitata dal personale e dai soggetti di cui alla L.R.n°31/08, nonché dal personale di vigilanza del Parco del Ticino;
2. Per le violazioni alle norme ed ai divieti previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt.28,29 e 30 della L.R. 30.11.1983 n°86 e successive modifiche ed integrazioni;
3. La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, sia opposto rifiuto all'apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto;
4. In caso di mancata esibizione agli organi preposti alla vigilanza, del tesserino di "Permesso raccolta funghi", ovvero in caso di mancanza del tesserino o del versamento del contributo annuale quando dovuto, il trasgressore è punito con la sanzione prevista dall'art.30 comma 2 – L.R. 30.11.1983 n°86 e successive modifiche ed integrazioni;
5. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo consegue la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione;
6. La reiterazione nel corso dello stesso anno solare, della violazione amministrativa ai divieti previsti nel presente regolamento, comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta funghi nel Parco Ticino con il conseguente ritiro del tesserino di "Permesso raccolta funghi";
7. Il destinatario del provvedimento di revoca, di cui al comma precedente, non potrà essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso e per quello successivo;
8. I proventi derivanti dalle sanzioni determinate dai comportamenti che violano le norme del presente regolamento sono introitati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino e sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale con particolare attenzione alle zone interessate dalle attività di raccolta funghi.

Art.9 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. I permessi rilasciati ai sensi del regolamento vigente si ritengono di durata temporale illimitata.

ALLEGATO A

1. ARGOMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE
2. MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

1. ARGOMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

1° Incontro

BIOLOGIA DEI FUNGHI E LORO CLASSIFICAZIONE

- CENNI DI BIOLOGIA DEI FUNGHI
- CLASSIFICAZIONE MORFOBOTANICA DEI FUNGHI (AVVALENDOSI DI MATERIALE FRESCO O ILLUSTRATO)

2° Incontro

LE SPECIE PRESENTI NEL PARCO DEL TICINO

- FUNGHI COMMESTIBILI E LORO SIMILI VELENOSI A CONFRONTO
- MICOTOSSICOLOGIA: COMMESTIBILITA', E SINDROMI TOSSICHE

3° Incontro

NORME

- NORME DI CONSERVAZIONE E ASPETTI CULINARI
- NORME DI COMPORTAMENTO PER IL RACCOGLITORE
- LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA (IN PARTICOLARE NEL PARCO DEL TICINO)

4° Incontro

IL CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

- ISTITUZIONE DEL PARCO, FINALITA', OBIETTIVI E PROGETTI

2. MODALITA' ED ADEMPIMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

- Le lezioni teoriche, a discrezione del relatore micologo, potranno essere accompagnate dalla proiezione di diapositive a colori sulle differenti specie fungine, dall'utilizzo di lucidi, filmati ecc.... Potranno inoltre, essere integrate, da esami pratici di campioni di funghi freschi, che potranno essere presentati anche dagli stessi partecipanti. Ogni relatore micologo potrà utilizzare il metodo da lui ritenuto più significativo per lo svolgimento delle lezioni.
- Le tariffe relative alle prestazioni dei relatori micologi sono concordate col professionista stesso ed il relativo compenso è a totale carico dell'Ente organizzatore.
- L'incarico per l'intervento conclusivo, di cui all'ultimo punto del paragrafo precedente (4° incontro), potrà essere affidato alle Guide Naturalistiche che collaborano con il Parco del Ticino.

Sarà quindi istituito presso l'Ente Parco, l'Elenco delle Guide Naturalistiche addestrate per la docenza della lezione conclusiva.

Il reperimento delle Guide Naturalistiche sarà realizzato direttamente dal Parco del Ticino, attraverso l'Ufficio preposto, cui sono attribuiti compiti di coordinamento in merito all'organizzazione dei corsi di preparazione micologica (vedi art. 5.8 del presente Regolamento), ovvero tramite i soggetti gestori dei Centri Parco.

Nel suddetto Elenco potranno essere inseriti, previa autorizzazione del Direttore del Parco, anche i dipendenti del Parco e tutti coloro che saranno dallo stesso individuati come esperti in materia.

Le Guide Naturalistiche che terranno la lezione conclusiva, saranno preferibilmente scelte nel territorio di riferimento dell'Ente o Associazione che organizza il corso micologico.

A completamento della relazione finale, potrà essere organizzata in loco un'escursione naturalistica.

Il compenso per l'affidamento dell'incarico alle Guide Naturalistiche è a carico dell'Ente organizzatore e la tariffa relativa alla prestazione sarà concordata con le guide e stabilita ogni anno dal Parco del Ticino.

- Per facilitare la frequenza degli iscritti, le lezioni si dovranno svolgere in luogo idoneo e preferibilmente in orari serali. La durata delle lezioni non dovrà superare le 2 ore e 30 minuti.

La sala dove si svolgeranno le lezioni dovrà essere messa a disposizione dall'Ente organizzatore.

- L'Ente organizzatore dovrà provvedere alla nomina del Presidente del corso, o suo delegato, il quale si occuperà di tenere i contatti, sia con l'Ente organizzatore, che con il Parco del Ticino. Il Presidente del corso, o suo delegato, sarà inoltre presente a tutte le lezioni.

- Compito del Presidente, o suo delegato, sarà inoltre quello di provvedere alla buona organizzazione del corso, all'assistenza dei corsisti e alla supervisione delle lezioni tenute dai relatori micologi.

**PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI
PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE**

PREMESSA

DURATA: NUMERO MINIMO DI 4 LEZIONI (NON MENO DI 2 ORE CIASCUNA) DI NORMA SERALI, DI CUI L'ULTIMA E' PRESIEDUTA DA UN INCARICATO DEL PARCO

SEDE: A CURA DELL'ENTE ORGANIZZATORE (L'ULTIMA LEZIONE SI TERRA' INVECE PRESSO LA R.N.O. FAGIANA, O ALTRO LUOGO, PREVIO ACCORDO CON IL PARCO TICINO

PROGRAMMA: QUELLO STABILITO DAL REGOLAMENTO

ISCRITTI: IL NUMERO DEGLI ISCRITTI E' FISSATO IN UN MASSIMO DI 100 PERSONE. L'ETA' MINIMA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO E' DI ANNI 14

PRESIDENTE: DEVE ESSERE NOMINATO DALL'ENTE ORGANIZZATORE E DOVRA' ASSICURARE LA SUA PRESENZA A TUTTE LE LEZIONI DEL CORSO, COMPRESA LA CONCLUSIVA

RELATORI: DEVRANNO ESSERE INDIVIDUATI DALL'ENTE ORGANIZZATORE

RELATORE LEZIONE

CONCLUSIVA: DEVE ESSERE INDIVIDUATO DALL'ENTE ORGANIZZATORE TRA I NOMINATIVI PRESENTI NELL'ELENCO DELLE GUIDE NATURALISTICHE, APPPOSITAMENTE PREDISPOSTO DAL PARCO DEL TICINO
(quarta e ultima)

VALIDITA': OBBLIGATORIAMENTE DOVRANNO ESSERE FREQUENTATE ALMENO 3 LEZIONI SU 4. L'ULTIMA E' SEMPRE OBBLIGATORIA (*)

PROCEDURA

1) L'ENTE ORGANIZZATORE:

A) Contatta i relatori assumendo gli oneri relativi.

B) Richiede il parere favorevole per l'avvio del corso, trasmettendo, al Direttore del Parco del Ticino, richiesta sottoscritta da un rappresentante della propria Amministrazione, allegando:

- il programma del corso completo di date;
- il nominativo del Presidente del corso, quale referente per il Parco;
- il nominativo del relatore micologo
- il nominativo della Guida Naturalistica incaricata della lezione conclusiva.

- C) Acquista eventualmente il testo "Andar per funghi" da proporre ai partecipanti, versando al Parco il costo corrispondente.
- D) Concorda con il Parco:
- il ritiro del materiale (moduli, bollettini di ccp prestampati, tesserini e libri);
 - la data in cui si terrà l'ultima lezione, durante la quale saranno consegnati i permessi di raccolta funghi e l'attestato di partecipazione (**).
- E) Due settimane prima dello svolgimento della lezione conclusiva trasmette al Parco:
- Le presenze dei partecipanti;
 - Gli stampati dei permessi di raccolta funghi debitamente compilati con fotografia applicata;
 - L'elenco delle persone che parteciperanno alla lezione conclusiva, predisponendo un apposito spazio per l'apposizione delle loro firme.
 - Il fascicolo riguardante ciascun partecipante che sarà composto di:
 - a. Modulo d'iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti;
 - b. Copia della carta identità;
 - c. Una foto formato tessera da conservare nel fascicolo
 - d. Eventuale ricevuta di versamento delle spese di iscrizione al corso;
- F) Al termine del corso rilascia a ciascun iscritto, previa verifica delle presenze effettuate, l'attestato di partecipazione di cui al punto D.

2) I PARTECIPANTI:

- A) Compilano il modulo di "Richiesta di partecipazione al Corso di preparazione micologica", allegando:
- copia della carta d'identità;
 - due foto formato tessera;
 - copia del versamento di € 20,00= sul ccp intestato al Parco, relativo agli oneri di istruttoria (se al Parco viene richiesto il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei);
 - eventuale ricevuta di versamento delle spese d'iscrizione stabilite dall'Ente organizzatore.
- B) Assicurano la partecipazione ad un adeguato numero di lezioni, al fine di acquisire il permesso di raccolta (vedi validità corso in premessa).
- C) Acquistano eventualmente il materiale informativo proposto dall'Ente organizzatore.
- D) A fine corso ritirano l'attestato di partecipazione ed il permesso di raccolta funghi.

NOTE

- (*) Tale proporzione sarà mantenuta anche per un numero di lezioni superiore a 4 (es.: 3 su 5, 4 su 6, 5 su 7 ecc...).
- (**) Tra la penultima lezione e quella conclusiva devono trascorrere almeno 2 settimane, per permettere l'istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi di raccolta f.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gian Pietro Beltrami

IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Sagaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, li 01 FEB 2016




IL RESPONSABILE
[Handwritten signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)
[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)